



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
(Atto Senato 162)***

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 6 Aprile 2020

Premessa

Desideriamo ringraziare vivamente la Commissione per l'opportunità che ci è stata offerta di poter esprimere il punto di vista del mondo produttivo su una tema, quello dell'efficienza energetica e del mercato elettrico in generale, di fondamentale importanza per la competitività delle imprese.

Tutti i principali settori della nostra rappresentanza sono direttamente o indirettamente interessati al tema della riqualificazione energetica: dalla distribuzione ai trasporti, dal turismo alle professioni e ai servizi.

Si tratta di quella che viene definita una soluzione *win-win*: le imprese infatti ottengono un beneficio economico e, allo stesso tempo, viene generato un vantaggio ambientale per la collettività.

A dispetto di queste chiare evidenze, è un fatto che le imprese sono state a lungo impossibilitate a mettere in atto azioni strutturali di efficientamento energetico, dato l'elevato impatto economico di questi interventi.

Fatte queste premesse, avremmo auspicato un provvedimento che fosse più incisivo in primo luogo dal punto di vista del sostegno alle imprese virtuose nel loro processo di riduzione dei consumi energetici; in secondo luogo per l'eliminazione dei paradossi che ancora persistono nel nostro Paese, per cui vengono tutelati e tollerati i comportamenti meno responsabili e attenti alle questioni energetiche e ambientali, le quali risultano inevitabilmente interconnesse.

Più in generale, in un mercato dell'energia che si avvia ad essere pienamente competitivo, essendo stata sancita la fine della maggior tutela prevista al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e al 1° gennaio 2022 per le micro imprese e i consumatori domestici, i consumatori richiedono sempre maggiore trasparenza e chiarezza nei costi e nel loro rapporto coi fornitori.

Nonostante questo vi sono ancora numerosi comportamenti scorretti da parte degli operatori del settore che creano, di fatto, delle barriere alla definizione di un mercato che sia veramente libero.

A tal proposito preme citare la necessità di garantire che i consumatori non vengano ostacolati nel passaggio a un diverso fornitore.

Attualmente infatti al momento della firma di un contratto il cliente comunica i propri dati al fornitore che li inserisce nel Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico. In caso i dati del cliente (es. Partita IVA, residenza, ...) dovessero mutare nel corso del contratto il cliente deve nuovamente comunicarli al venditore che procederà a rettificare il profilo del cliente nel SII.

È frequente il caso in cui un cliente, avendo deciso di cambiare fornitore e sottoscrivendo quindi un nuovo contratto, non possa completare il passaggio poiché il venditore non è in grado di rintracciare il cliente nel SII, dal momento che nel frattempo vi sono stati cambi nell'anagrafica.

Il cliente è quindi tenuto a richiedere al vecchio fornitore il cambio dell'anagrafica nel SII per poter concludere il passaggio, ma, come è intuibile, questi ha scarso interesse a concludere celermente la pratica.

Ne consegue che il cliente può rimanere ancora a lungo con la fatturazione del vecchio operatore prima che possa cambiare definitivamente operatore.

Ciò avviene poiché, ad oggi, non esistono strumenti che impongano al fornitore delle tempistiche nell'aggiornamento dell'anagrafica del cliente.

Si ritiene dunque necessario intervenire a livello legislativo per arginare questa pratica scorretta. A tal proposito si propone di individuare delle tempistiche massime, che possono variare a seconda delle caratteristiche del venditore (es. numero clienti, area geografica, ...), in cui questi deve adoperarsi per aggiornare i dati del proprio cliente che ne abbia fatto richiesta.

Ai fini di dissuadere ulteriormente i fornitori da questi comportamenti si considera inoltre che, in caso il venditore non rispetti le scadenze individuate, ci si debba poter avvalere del risarcimento previsto dall' articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nello specifico, si prevede un rimborso minimo di 100 euro al cliente che riscontri errori nella propria bolletta da parte del proprio fornitori. Si ritiene quindi utile inserire tra le diverse casistiche che danno diritto al riconoscimento dell'importo, anche quella del mancato aggiornamento dei dati dei clienti entro i termini prestabili.

Di fatto, attraverso questi comportamenti il fornitore fattura degli importi a cui non avrebbe avuto diritto se avesse agito propriamente e pertanto tali somme sono da considerarsi al pari degli errori di fatturazione di cui al citato comma.

Serve inoltre sottolineare come la persistenza di condotte scorrette da parte di alcuni operatori del sistema energetico, e non solo, incaricati di svolgere la lettura dei consumi in loco, rende necessario prevedere al più presto la conversione dei contatori tradizionali con quelli che prevedono la possibilità di telelettura.

Ciò fungerà da garanzia per il cliente, il quale non si dovrà più preoccupare di vedersi fatturati dei consumi stimati eccessivamente elevati. Anche gli operatori ne beneficeranno potendo monitorare in tempo reale la rete, la presenza di eventuali malfunzionamenti, ma soprattutto potranno programmare con maggiore certezza la domanda energetica e adeguare di conseguenza l'offerta.

A tal proposito, si ritiene che l'orizzonte temporale individuato come termine massimo per la conversione dei sistemi di lettura nel 2027 possa essere ulteriormente distinto, e ridotto, a seconda della tipologia del cliente e dell'impresa fornitrice.

Nel secondo caso, in particolare, una maggiore o minore velocità nella sostituzione dei contatori potrebbe essere legata al numero dei clienti serviti, al fatturato e alle zone geografiche interessate.

In questo modo si vuole evitare che fornitori che hanno già oggi la capacità finanziaria di intervenire sulla sostituzione dei sistemi di rilevamento dei consumi possano procrastinare gli interventi fino al termine massimo consentito, con eventuale danno per i consumatori.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, accogliamo con favore l'introduzione di sanzioni per le imprese cd. energivore che non svolgono le diagnosi energetiche o che comunque non attuano almeno uno degli interventi individuati.

Si nota però che gli importi individuati risultano irrisori rispetto ai notevoli benefici di cui queste imprese godono in materia di energia, ben inferiori agli investimenti che dovrebbero sostenere.

Alcune imprese potrebbero di conseguenza decidere di pagare le sanzioni piuttosto che adempiere agli obblighi di legge per incorrere in una spesa minore.

Come è noto, il Ministero dell'Ambiente ha quantificato che nel 2018 le imprese a forte consumo di energia hanno beneficiato di riduzioni delle accise per 1,25 miliardi di euro. Questo sgravio viene inserito dal Ministero nel Catalogo dei sussidi, tra quelli che hanno conseguenze negative per l'ambiente.

Questo sistema di agevolazioni incoraggia le imprese ad alto consumo energetico a consumare più elettricità del necessario. Questo provoca un effetto distributivo molto rilevante sulle altre categorie industriali che consumano energia e potrebbe indurre a sprechi nel consumo attraverso un segnale di prezzo distorto.

Oltre a ciò va sottolineato come il costo finanziario è sostenuto da tutte le altre categorie di utenti che non beneficiano del sussidio, in particolare le piccole e medie imprese, andando ad aggravare un costo, quello della bolletta, già decisamente elevato, penalizzandole ulteriormente.

A tal proposito, si riterrebbe più opportuno ed utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, prevedere per le imprese ad elevato consumo energetico, in luogo delle sanzioni, la perdita del beneficio fiscale in caso di mancato svolgimento degli interventi di efficientamento energetico.

In tal modo, si potrebbe infatti correlare i sussidi alle imprese energivore a requisiti di efficienza energetica, requisito che attualmente manca e che rende l'incentivo dannoso per l'ambiente ed eccessivamente gravoso per le piccole e medie imprese e le famiglie.

Ancor prima, si ritiene che debbano essere identificati ed inseriti dei criteri, che considerino ulteriori aspetti rispetto al consumo annuo di energia, per cui le imprese vengano ritenute meritevoli del sussidio.

Un criterio minimo che si ritiene necessario è quindi la dimostrazione della gestione efficiente delle risorse energetiche da parte del consumatore.

Non è infatti pensabile, sotto il profilo economico e ambientale, di poter riconoscere l'agevolazione a coloro che non si curano di tale aspetto.

Si potrebbe quindi prevedere l'obbligo per i soggetti coinvolti di ottenere una certificazione energetica che mostrerebbe i reali livelli di performance e di conseguenza il loro diritto ad avere riconosciuta, piuttosto che rifiutata, l'agevolazione fiscale.

Ciò indurrebbe le imprese a investire in efficienza energetica, per poter godere del sussidio e di conseguenze consentirebbe di ottenere maggiori risultati, dal punto di vista del risparmio energetico, dell'attuale quadro normativo. Si verrebbe infatti a creare una situazione di premialità in cui sarebbero riconosciuti gli sforzi e le buone azioni messe in pratica da parte delle aziende, piuttosto che inserire invece divieti e sanzioni che spesso non hanno portato i risultati sperati dal legislatore.

La necessità di prevedere un fondo per permettere alle diagnosi energetiche anche alle piccole e medie imprese esentate dagli obblighi di legge previsti per i grandi consumatori di energia è senz'altro apprezzabile e risponde a quanto più volte richiesto da Confcommercio. Per garantire infatti un raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e, di conseguenza climatici, è opportuno favorire l'adozione degli interventi di riqualificazione energetica più consoni.

Nonostante gli incentivi presenti, le azioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche richiedono infatti un investimento non indifferente per le piccole e medie imprese, che non hanno un'elevata disponibilità finanziaria. Ne consegue, che sostenere economicamente le imprese a svolgere indagini preliminari volte all'individuazione delle misure che possano garantire un maggiore risparmio energetico, e quindi economico, è una misura che deve essere necessariamente inclusa tra quelle finanziabili attraverso il Fondo.

In merito alla volontà di considerare i benefici sull'efficienza energetica derivanti dal teriscaldamento, teleraffrescamento e dalla cogenerazione ad alto rendimento (CAR) si evidenzia come l'art. 19, D.L. n. 119/2018 – Disposizioni in materia di accisa – in corso di esame, dopo 6 anni di mancata attuazione della norma di cui all'Art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 16/2012, prevede che:

1. il versamento di accisa sul prodotto energetico utilizzato da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore, anziché, come previsto dalla normativa europea e nazionale, esclusivamente dalle unità di cogenerazione ad alto rendimento;
2. l'applicazione dell'accisa al prodotto energetico sia sulla produzione di energia elettrica sia sulla produzione di energia termica, senza analizzare, verificare, valutare per relativa attuazione in modo alcuno il fatto che la cogenerazione produce energia elettrica e recupera il calore di scarto, anziché produrlo;
3. l'applicazione dell'accisa sul calore di scarto recuperato e non prodotto (come nel caso delle caldaie), tassando di diritto e di fatto il risparmio energetico realizzato da un sistema alternativo ad alta efficienza come la cogenerazione CAR, di cui all'art. 6, Direttiva 2010/31/UE.

È bene quindi chiarire il fatto che il cogeneratore produce energia elettrica e recupera il calore di scarto (non produce cioè calore, come le caldaie, ma lo recupera). Obiettivo è quindi quello di sfruttare il calore disperso da un impianto di produzione di energia elettrica, dispersione che è insita nel processo stesso di generazione di tale energia.

In un sistema di cogenerazione, il calore cogenerato è infatti un "sottoprodotto", frutto di un risparmio energetico, tutto il combustibile partecipa alla produzione di energia elettrica.

Si ha così un effetto di generale risparmio. In primo luogo assistiamo a un incremento dell'efficienza dei sistemi di generazione di energia elettrica, sfruttando il calore, che deve necessariamente essere dissipato dall'impianto, per altro uso (industriale o civile) e a una conseguente importante riduzione del consumo dell'energia primaria (combustibile).

In aggiunta, vi è un miglioramento del rendimento complessivo e quindi una diminuzione dei consumi (dell'ordine del 35% – 40%) che si traduce in benefici per l'ambiente con una riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti causate dalla produzione di energia termoelettrica.

Infine, si ha una riduzione delle perdite di trasmissione per la distribuzione e il trasporto dell'energia.

È necessario considerare a questo punto che le Direttive europee sull'efficienza prevedono la possibilità che gli Stati membri possano applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell'ambiente.

Si nota a tal proposito, come la disposizione, pur citando la Sentenza UE al fine di applicare la tassazione al prodotto energetico utilizzato dalla cogenerazione per produzione di energia sia elettrica che termica, non rispetta in modo alcuno quanto previsto dalla stessa sentenza UE: articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96.

Secondo questa sentenza, infatti, gli Stati membri hanno l'obbligo di esentare dalla tassazione prevista dalla medesima direttiva i «*prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità*». A tal proposito si evidenzia quanto disposto dalla sentenza, secondo cui: "*l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, là dove impone agli Stati membri l'obbligo di esentare dalla tassazione prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, prevede un obbligo preciso e incondizionato, cosicché la menzionata disposizione conferisce ai singoli il diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali*".

Si ritiene quindi che in virtù dei benefici ambientali ed economici garantiti, nonché alla luce del pronunciamento giurisprudenziale, i prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento debbano essere esentati dal pagamento dell'aliquota per la produzione di energia elettrica.

Per quanto concerne poi la misura, presente nello schema di Decreto, di esplicitare l'inclusione dei trasporti nell'ambito di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica vi è una sostanziale condivisione da parte di Confcommercio. In particolar modo, si apprezza

l'introduzione del concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei Decreti attuativi del Fondo, scelta di approccio integrato fondamentale per perseguire concreti risultati sul fronte della sostenibilità e dell'efficienza energetica, mettendo a sistema le diverse iniziative promosse dal MIT e dal MISE in tale ambito sul fronte degli incentivi per il rinnovo del parco circolante, della redazione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), della diffusione delle infrastrutture per i carburanti alternativi (Direttiva DAFI), della promozione del trasporto combinato su ferro e via mare (Ferro e Marebonus).

Considerando il tema energetico nel suo complesso, si evidenzia come l'impellente necessità di ridurre i consumi, e di conseguenza l'inquinamento, richiede di coinvolgere i più ampi strati della popolazione. Questo può essere ottenuto solamente tramite un ricorso ai canali d'informazione.

Diffondere informazione e fare formazione sulla riduzione dei consumi energetici, non solo risulta condivisibile, ma si ritiene che dovrebbe essere uno dei punti cardine della strategia sull'efficienza energetica.

Si rileva infatti come l'ostacolo maggiore all'adozione di comportamenti di efficienza energetica sia, in primo luogo, la mancanza di conoscenza. Ancora in molti sono infatti all'oscuro dell'importanza del risparmio energetico, del suo significato e modalità di conseguimento: sia dalle semplici azioni quotidiane che dei veri e propri interventi di riqualificazione. Di conseguenza sono poco noti gli incentivi esistenti per questo tipo di azioni.

L'iniziativa messa in campo dall'Enea e dal Ministero dello Sviluppo Economico nota come "Italia in classe A" è stata un primo tentativo di formazione che ha ottenuto buoni riscontri.

È quindi necessario partire da queste buone esperienze per ottenere risultati sempre più soddisfacenti, tenendo in conto anche il coinvolgimento delle associazioni di categoria e di rappresentanza che possono contribuire sia nella formazione che nella diffusione dei contenuti.

Positivo è, infine, il riferimento alla riqualificazione energetica del parco immobiliare della pubblica amministrazione, ad oggi in molti casi altamente inefficiente.

Si rileva infatti un forte ritardo negli immobili pubblici per quanto riguarda l'adozione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. Questo ritardo, alla luce della grave crisi climatica che stiamo affrontando e degli sforzi a cui il settore privato è stato giustamente chiamato a contribuire sotto il profilo dell'efficienza energetica, deve essere urgentemente e necessariamente colmato.

Conclusione

Parlare di approvvigionamento energetico e di efficientamento energetico per le imprese significa toccare tematiche differenti, ma centrali sia per le attività produttive che per l'intero Paese.

Si tratta in primo luogo di componenti che possono determinare o meno la competitività delle imprese sia sul mercato nazionale che internazionale.

Non meno importante è il contributo che il terziario può dare al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PNEC, che quindi deve essere messo nelle condizioni di esprimere attraverso opportuni piani di sostegno.

Confcommercio auspica infine una evoluzione del sistema energetico volto a una maggiore consapevolezza e inclusione del cliente finale, al quale deve essere garantita la possibilità di poter effettuare delle scelte consapevoli.

Solo attraverso un doveroso coinvolgimento di tutti i membri della società si potrà arrivare a una vera e propria sostenibilità del sistema sotto tutti punti di vista.

Diversamente, continueranno a esservi sacche di potenziale inespresso che freneranno, in maniera inconsapevole e incolpevole, il progresso e gli investimenti, a causa della mancanza delle possibilità economiche e sociali di farne parte.

Chiediamo di poter mettere a disposizione le nostre esperienze e conoscenze organizzative, per la praticabilità delle diverse azioni. Siamo a disposizione per lavorare a questo cambiamento. Siamo persuasi infatti che qualsiasi piano di revisione della normativa in materia di energia debba prevedere un confronto costante e strutturato con il sistema delle imprese.